

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2324-A)

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE GOZZINI)

Comunicata alla Presidenza il 20 maggio 1987

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 164,  
recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della giustizia

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto col Ministro del Tesoro e «ad interim»  
del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro per la Funzione Pubblica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 1987

*(Ministero grazia e giustizia - Ordinamento penitenziario - Personale militare - Pubblico impiego)*

ONOREVOLI SENATORI. — Il nostro sistema penitenziario presenta una situazione drammaticamente squilibrata: da una parte, l'ordinamento del 1975, rilanciato e integrato nel 1986 con la legge 10 ottobre 1986, n. 663, pone il nostro paese tra i più avanzati del mondo per quel che riguarda la concezione e modalità della pena detentiva; dall'altra, l'attuazione di questo ordinamento è messa in pericolo da un ordinamento del personale gravemente inadeguato, sia sotto il profilo quantitativo, per la manifesta insufficienza degli organici, sia perchè si registrano vuoti considerevoli negli organici già esigui del personale civile, a cominciare dai direttori, sia, infine, per la carenza di una disciplina complessiva che stabilisca chiarezza di rapporti interni fra le diverse categorie e offra incentivi economici e di carriera tali da attirare i giovani e impedire gli esodi precoci dei vincitori di concorso.

Particolarmente pesante la situazione del Corpo degli agenti di custodia, la cui riforma si è trascinata per ben tre legislature senza giungere all'approvazione. La Camera aveva finalmente varato un testo nel dicembre 1986 ma la interruzione anticipata anche della IX legislatura ha impedito al Senato di proseguirne e condurne a termine l'avviato esame (Atto Senato n. 2102). Si pensi non solo alla condizione estremamente depressa di questi lavoratori, costretti a turni massacranti, spesso dovendo rinunciare a riposi settimanali e a ferie annuali, con una preparazione professionale ridotta al minimo (è richiesta, per l'ammissione al Corpo, la sola licenza elementare, 25 anni dopo l'entrata in vigore della scuola media obbligatoria), ma anche al fatto che spesso i nuovi istituti, realizzati con un ingente sforzo finanziario, non possono entrare in funzione per mancanza di personale di custodia (o, per aprirli almeno parzialmente, l'Amministrazione deve sottrarre agenti da altri istituti, con ulteriori aggravamenti della situazione, non senza evidenti conseguenze negative anche sulla sicurezza).

Pienamente giustificato appare dunque lo stato di agitazione in cui si è posto da tempo, con ricorrenti manifestazioni, il personale penitenziario. È auspicabile, e molto importante, che tale agitazione non assuma connotazioni corporative esasperate, tali da accrescere le divisioni e la conflittualità interna, ma si faccia carico dei problemi di tutte le categorie degli operatori penitenziari; così come è auspicabile, e molto importante, ai fini di una corretta e completa attuazione dell'ordinamento per i detenuti, che Governo e Parlamento, nella X legislatura, pongano tra le massime priorità una legge organica per il personale penitenziario nella sua globalità.

In tale situazione, il ricorso a un decreto-legge appare pienamente corrispondente ai requisiti costituzionali di necessità e urgenza, come il Senato ha già riconosciuto. Peraltro, il provvedimento costituisce poco più di un segnale: un intervento limitato che permette:

a) alcuni aumenti di organico nel personale civile, direttori di istituti, direttori dei centri di servizio sociale, educatori e assistenti sociali (articolo 1) e militare (articolo 2);

b) un aumento dell'indennità di servizio penitenziario (articolo 3);

c) l'equiparazione della retribuzione del lavoro straordinario per gli agenti di custodia a quella della polizia di Stato, sopprimendo l'attuale «gratifica», ch'era ingiusta e umiliante sia nella intitolazione sia nella misura, molto inferiore senza ragione plausibile, se non quella di una condizione depressa della polizia penitenziaria, rispetto alle altre Forze dell'ordine.

Per quanto riguarda gli organici degli agenti di custodia, si deve rilevare che il testo approvato dalla Camera li portava dagli attuali poco più di 25.000 a 40.000; i 2.000 in più previsti da questo provvedimento sono dunque una parte minima della dotazione riconosciuta necessaria da un ramo

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del Parlamento, e forse ancora non del tutto sufficiente nella previsione che si affidino al Corpo anche i servizi di traduzione (attualmente affidati ai carabinieri, la legge relativa scade nel 1989) e di piantonamento in ospedale.

Il provvedimento risolve inoltre positivamente con i commi 2 e 3 dell'articolo 2, la questione inerente ad alcuni ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, che il collocamento a riposo avrebbe privato di un giusto avanzamento al grado di tenente colonnello: questione che era stato oggetto di due ordini del giorno proposti dalla Commissione unanime ed accolti dal Governo in Aula (sedute del 7 febbraio e del 23 settembre 1986) nonché di un disegno di legge (n. 1840) di iniziativa dei senatori Pinto Michele, Gozzini, Gallo, Vassalli ed altri, approvato in Commissio-

ne all'unanimità e mai potuto discutere dall'Assemblea.

Su questa parte del provvedimento si è rilevata una contraddizione fra l'aumento di organico nei ruoli degli ufficiali e la previsione di soppressione dei ruoli stessi, conseguente alla smilitarizzazione, contenuta nel disegno di legge approvato dalla Camera.

Nel corso della discussione in Commissione, che ha registrato peraltro unanime consenso, sono stati preannunciati sia dal relatore sia da vari Gruppi emendamenti al testo del decreto, prevalentemente aggiuntivi, che saranno presentati in Assemblea.

Il relatore raccomanda pertanto al Senato la conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 164.

GOZZINI, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO  
E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore SAPORITO)

13 maggio 1987

La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone al suo *iter*, ma tiene a rilevare come esso non risolva delicate questioni, anch'esse relative al personale dell'Amministrazione della giustizia.

---

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore D'AMELIO)

13 maggio 1987

La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 aprile 1987, n. 164, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della giustizia.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 29 aprile 1987, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1987.*

## **Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della giustizia**

### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'aggiornamento degli organici del personale civile e militare degli istituti di prevenzione e pena, nonché a talune indifferibili modifiche del trattamento economico accessorio spettante allo stesso personale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 aprile 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

E M A N A

il seguente decreto:

#### **Articolo 1.**

*(Revisione degli organici  
del personale civile degli istituti di prevenzione e pena)*

1. La dotazione organica dei direttori di istituti di prevenzione e pena, prevista dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, e successive modificazioni, è incrementata di numero 108 unità.

2. La dotazione organica dei direttori di servizio sociale, prevista dalla tabella annessa alla legge 16 luglio 1962, n. 1085, sostituita dalla tabella *B* allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, è incrementata di numero 20 unità.

3. Le dotazioni organiche degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti degli istituti di prevenzione e pena, previste dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, e successive modificazioni, sono incrementate, rispettivamente, di numero 155 unità e di numero 210 unità.

## Articolo 2.

*(Revisione degli organici  
del personale militare degli istituti di prevenzione e pena)*

1. L'organico del Corpo degli agenti di custodia, stabilito dalla legge 12 febbraio 1986, n. 27, modificato dalla legge 22 dicembre 1986, n. 905, è aumentato di numero 2.000 unità nel ruolo degli appuntati e delle guardie.

2. L'organico del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia di cui all'articolo 1 della legge 2 dicembre 1975, n. 603, relativamente ai gradi di tenente colonnello e maggiore, è modificato, con decorrenza 1° marzo 1987, come segue:

tenente colonnello: n. 12;  
maggiore: n. 15.

3. La disposizione di cui al comma 2 trova effetto, previa riammissione in servizio, anche per il personale cessato dal servizio nel periodo intercorrente dal 1° marzo 1987 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1985, n. 176, convertito dalla legge 15 giugno 1985, n. 287, è prorogato di un anno.

## Articolo 3.

*(Provvidenze per il personale civile  
e per il personale militare degli istituti di prevenzione e pena)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1987, la tabella allegata alla legge 3 marzo 1983, n. 65, relativa all'indennità di servizio penitenziario per il personale civile di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative nel settore, le misure dell'indennità saranno correlate ai profili professionali individuati per il personale civile dell'Amministrazione penitenziaria.

## Articolo 4.

*(Retribuzione per lavoro straordinario)*

1. Con effetto dal 1° gennaio 1987 è soppressa la gratifica prevista dall'articolo 10 della legge 27 maggio 1977, n. 284, modificato dall'articolo 145 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in relazione all'articolo 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, per ogni ora di servizio prestato oltre il limite di cui al secondo comma dell'articolo 7

del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, al personale del Corpo degli agenti di custodia compete la retribuzione per lavoro straordinario nelle misure orarie stabilite per il personale della Polizia di Stato.

3. I limiti massimi individuali e di spesa per prestazioni di lavoro straordinario e le eventuali variazioni, comprese le maggiori prestazioni risultanti dalla differenza tra l'orario d'obbligo settimanale e quello dei turni di lavoro giornalieri, sono stabiliti, unitamente ai contingenti del personale, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.

#### Articolo 5.

##### *(Onere finanziario)*

1. L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto è valutato in lire 45.610 milioni per l'anno finanziario 1987, in lire 91.210 milioni per l'anno finanziario 1988 e in lire 91.290 milioni per l'anno finanziario 1989. Ad esso si provvede:

a) per le spese riferibili agli articoli 1 e 3, ammontanti a lire 12.660 milioni per l'anno 1987 ed a lire 21.775 milioni per gli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Provvedimenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, relativi ai reggenti di centri di servizi sociali, al ruolo delle suore incaricate, dei medici incaricati provvisori, all'organico degli operai, al ruolo degli informatici, nonché a quello dei conducenti di automezzi e del personale degli uffici UNEP dell'Amministrazione giudiziaria»;

b) per le spese riferibili agli articoli 2 e 4, ammontanti a lire 32.950 milioni per l'anno 1987 e a lire 69.435 milioni per l'anno 1988 e lire 69.515 milioni per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 6.

##### *(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.



---

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1987.

COSSIGA

FANFANI — ROGNONI — GORIA — PALADIN

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI

TABELLA  
(prevista dall'articolo 3)

INDENNITÀ DI SERVIZIO PENITENZIARIO PER IL PERSONALE CIVILE DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

CARRIERE	QUALIFICHE	Importo lordo mensile
Dirigenziale	Dirigente superiore e primo dirigente . . . . .	473.000
Direttiva	Impiegati preposti alla direzione degli istituti di prevenzione e pena o di servizi penitenziari . . . . .	473.000
	Impiegati non preposti alla direzione degli istituti o servizi penitenziari . . . . .	392.000
Concetto	Educatore capo, ragioniere capo, educatore principale, ragioniere principale e qualifiche corrispondenti . . . . .	240.000
	Educatore, ragioniere e qualifiche corrispondenti . . . . .	224.000
Esecutiva	Aiutante superiore, aiutante principale, aiutante alla 3 <sup>a</sup> classe di stipendio e qualifiche corrispondenti . . . . .	232.000
	Aiutante alla 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> classe di stipendio e qualifiche corrispondenti . . . . .	216.000
Personale operaio	Capi operai, operai specializzati, qualificati e comuni . . . . .	208.000

*Nota:* Le misure dell'indennità di servizio penitenziario sono aumentate del 10 per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio complessivamente prestato — anche anteriormente alla entrata in vigore della presente legge — sia nella carriera dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena sia nel Corpo degli agenti di custodia e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio.